

TI_GERICHTE 12.1995.1 vom 9. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.1

FR: TI_GERICHTE 12.1995.1 du 9 novembre 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.1 del 9 novembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'attore, a torto, ritiene di poter trarre dei diritti dal fatto secondo cui il medesimo tema di questa causa sarebbe stato oggetto di disputa avanti al Tribunale di Milano. La causa estera sarebbe iniziata il 26 novembre 1989, ovvero circa un anno prima della presente procedura, e avrebbe preso fine con la sentenza 24 luglio 1991, che avrebbe definitivamente stabilito che la firma sulla fideiussione in esame non è stata apposta dall'attore. Il ricorrente disattende in effetti che il tema della litispendenza e quello della res iudicata, peraltro non esplicitamente sollevato dall'attore ma potenzialmente di rilievo, risultano irricevibili in questa sede. Questo perché la circostanza secondo cui esisterebbe (o sarebbe esistita) un'identica procedura a Milano, conclusasi in maniera favorevole all'attore, non è menzionata negli allegati introduttivi delle parti, e tale questione viene sollevata per la prima volta solo nell'appello dell'attore, così che, indipendentemente dalle risultanze degli atti, si tratta comunque di fatto estraneo alla realtà processuale in quanto non tempestivamente addotto dalle parti, del quale perciò né il primo giudice (art. 78 CPC; II CCA

E. 5

Resta perciò da esaminare se vi sia una valida fideiussione solidale dell'attore in favore della convenuta, questione che, in assenza a questo stadio della causa di altre eccezioni, dovrebbe essere risolta positivamente se dovesse essere ammessa l'autenticità delle firme dell'attore sull'atto di fideiussione (doc. C e D).

E. 6

L'art. 199 CPC prevede che la scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se la parte contro la quale è prodotta non la contesta espressamente per falsa. Come risulta dal titolo marginale della norma, è in altri termini data la presunzione di autenticità di un documento firmato, riservata la prova del contrario da parte colui che se lo vede opporre in causa. E' pacifico che, come per ogni altro fatto, la prova della falsità del documento può essere portata facendo capo a tutti i mezzi di prova previsti dal codice di rito (art. 188 CPC), ritenuto che esso agli art. 216 e segg. prevede un'apposita procedura per l'eccezione di falso e la verifica delle scritture. Nel caso di specie non risulta essere stata svolta la procedura di cui agli art. 216 e segg. CPC. Nondimeno, la pretesa falsità del documento in questione è stata sottoposta al vaglio dell'autorità penale, che ha concluso per la sicura estraneità dei responsabili della convenuta ad un eventuale reato di falsità in documenti, senza tuttavia accertare se il documento decisivo fosse o meno effettivamente falso (cfr. il decreto di

abbandono 25 aprile 1991 e la decisione della CRP 18 giugno 1991 nell'incarto penale richiamato). Spettava perciò alla presente procedura di merito il compito di determinare se, contrariamente alla presunzione di autenticità stabilita dal codice di rito, il documento di fideiussione fosse falso.

E. 7

L'attore non ha ritenuto di far capo ad una prova peritale.

E. 7.1

A questa omissione, come rettamente osserva il Pretore, non possono supplire le perizie private in atti (cfr. doc. 1 e doc. B), le quali, a prescindere dalla pochezza della loro forza probante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 15), si elidono vicendevolmente in ragione del risultato diametralmente opposto che esse esprimono (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 7; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).

E. 7.2

Maggiore credito meritano invece per principio la perizia giudiziaria richiesta dalla Procura della Repubblica di Milano (doc. C) e quella esperita nella causa civile italiana (doc. G dell'atto 2 dell'incarto penale richiamato). Pur trattandosi in questo processo di una prova di parte, essa è pur sempre l'espressione di periti supposti essere neutrali, avendo essi agito per conto di un'autorità giudiziaria e non per mandato di una delle parti. La conclusione alla quale giungono i periti -le firme dell'attore sui doc. C e D sarebbero false- risulta essere il frutto di indagini ed esami approfonditi. Non essendoci motivo di dubitare della competenza e dell'indipendenza dei periti, solo l'evidenza di elementi probatori contrari permetterebbe di dipartirsi dalla loro concorde opinione.

E. 7.3

Il teste _____ -che l'attore accusa di dire il falso- è certo di avere firmato la fideiussione in presenza dell'attore, come pure del fatto che in quel momento sul documento figurava già la firma dell'attore medesimo. La certezza dell'attore circa la falsità della deposizione _____ -attestante la presenza dell'attore a _____ nella mattina dell'8 marzo 1988- deriva dal fatto che l'attore stesso in quel momento sarebbe stato "assente nel _____ e in altri paesi del continente _____" (petizione, punto 3, pag. 2; conclusioni, punto 15.2, pag. 4). Tale affermazione, precisata nel senso che tra l'8 e il 10 marzo 1988 l'attore sarebbe stato in viaggio (appello, punto 10, pag. 3), non è attestata dalla dichiarazione della _____ (annessa all'incarto penale quale doc. "_____ 3" allegato al verbale della Procura Pubblica 10 gennaio 1991, atto istruttorio n. 6), non risultando dalla stessa che l'attore era a bordo del volo in questione, ma è invece confermata dal timbro apposto sul passaporto dell'attore, secondo il quale egli avrebbe lasciato il _____ proprio il giorno 8 marzo 1988 (cfr. annesso all'incarto penale quale doc. "_____ 4", pag. 3, allegato al verbale della Procura Pubblica 10 gennaio 1991, atto istruttorio n. 6). Anche se l'elemento determinante della deposizione _____ non è tanto la data esatta in cui egli avrebbe firmato la fideiussione in presenza dell'attore, ma piuttosto il fatto che al momento in cui egli ha firmato il documento lo stesso recava già la firma dell'attore, che era lì presente, non può essere disatteso nell'ottica della valutazione della forza probante della deposizione che l'imprecisione su un punto secondario della stessa, del quale tuttavia il teste si riteneva certo ("Ricordo perfettamente quando io sottoscrissi quel documento. Fu la mattina dell'8 marzo 1988 ..."), impone un'ovvia cautela anche nella considerazione delle altre parti della testimonianza. Ne consegue che

sicuramente detta testimonianza non può essere ritenuta decisiva e preminente per rapporto alle perizie esperite su incarico dell'autorità giudiziaria italiana.

E. 7.4

Contro le tesi dell'attore depone però il suo atteggiamento successivo alla presunta firma dell'impegno fideiussorio. Risulta in effetti che dopo la completazione della fideiussione con tutte le firme degli obbligati, il documento fu inviato ad ognuno di essi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (per l'attore: cfr. doc. 3). L'attore, che non contesta la ricezione di tale missiva non vi ha reagito. Benché il silenzio, secondo il nostro diritto materiale (art. 6 CO; per il diritto italiano cfr. il consid. 8), non abbia effetto costitutivo, è comunque indizio significativo dal profilo della buona fede che il supposto fideiussore che si vede notificare un atto recante la sua firma contraffatta in virtù della quale egli risulta responsabile solidalmente col debitore principale fino a concorrenza dell'enorme importo di lire 5 miliardi non reagisca in alcun modo. La stessa attitudine dell'attore, difficilmente conciliabile con una situazione di documento falsificato, è confermata dalla deposizione del teste _____. Il teste, procuratore della ditta convenuta, incaricato di richiedere all'attore il pagamento della fideiussione, ha riferito che in occasione del primo contatto avuto con l'attore, questi avrebbe eccepito il fatto "che tale garanzia non era stata raccolta con tutti i crismi legali, nel senso che a raccoglierla non era stata un nostro funzionario che impegnava la nostra ditta, bensì era stata ottenuta per corrispondenza". In altri termini l'attore, pur riservandosi una successiva presa di posizione definitiva, nemmeno in occasione di una concreta richiesta di pagamento ha eccepito di falso la firma della fideiussione, così come sarebbe invece stato ovvio se detto documento non fosse effettivamente stato da lui firmato.

E. 7.5

Nell'ambito della valutazione globale dei contrapposti elementi si deve tuttavia considerare che l'unico elemento probatorio oggettivo è costituito dalle due perizie giudiziarie italiane, che inequivocabilmente depongono per la falsità delle firme in questione. A mente di questa Camera costituirebbe una forzatura inaccettabile il disattendere queste chiare risultanze in favore di meri indizi, quali sono la dichiarazione testimoniale _____, di provata parziale inattendibilità, e l'ambiguo atteggiamento tenuto nel seguito dallo stesso attore, atteggiamento censurabile dal profilo soggettivo, ma non costitutivo di responsabilità in difetto di formale consenso all'impegno fideiussorio.

E. 8

Le affermazioni della convenuta, secondo cui anche in caso di falsità delle di lui firme l'attore sarebbe comunque debitore nei suoi confronti per atto illecito (risposta, punto 22, pag. 9) sono rimaste allo stadio di puro parlato, e non meritano qui ulteriore disamina. Infine, la tesi secondo la quale l'attore sarebbe debitore nei confronti della convenuta su base contrattuale anche in assenza di valide firme (risposta, punto 3, pag. 2 e 3) risulta di primo acchito manifestamente infondata, potendosi in tal caso ammettere l'esistenza di una fideiussione solo per mezzo di uno o più atti attraverso i quali la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di prestare la garanzia. Secondo giurisprudenza, l'emissione di un assegno per il pagamento di una prima rata del debito del terzo debitore non costituisce ancora l'espressione inequivocabile di siffatta volontà (Sentenza della III Sezione di cassazione civile del 18 ottobre 1994 in: Repertorio generale annuale 1994, tomo I, pag. 1513), di modo che a maggior ragione detta inequivocabile volontà non può essere di certo

ravvisata nel solo silenzio dell'attore all'atto del ricevimento della fideiussione recante la sua firma falsificata, oppure nel non aver immediatamente eccepito la falsità della firma al momento in cui la creditrice ha preso per la prima volta contatto con lui per chiedergli il pagamento della somma garantita.

E. 9

Ne consegue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l'alto valore della causa giustifica di commisurare le ripetibili secondo i valori minimi previsti dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati. Per i quali motivi, richiamati l'art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 29 dicembre 1994 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è accolta. E' accertata l'inesistenza del debito di _____, Savosa, in relazione all'esecuzione di cui al precetto _____ esecutivo n. _____ del _____ dell'Ufficio _____ esecuzione e fallimenti di Lugano, circondario 2. 2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 18'000.-- e le spese, da _____ anticipare come di rito, sono a carico di _____ che _____ rifonderà all'attore fr. 60'000.-- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia _____ fr. 9'950.-- b) spese _____ fr. 50.-- T o t a l e _____ fr. 10'000.-- già anticipati dall'attore, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 15'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.